



***REGOLAMENTO CONSORTILE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 08.04.2008

## ***INDICE***

<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art.1 Oggetto del Regolamento .....	3
Art.2 Istituzione della tariffa.....	3
Art.3 Determinazione della tariffa.....	3
Art.4 Presupposti della tariffa e modalità di computo delle superfici.....	3
<b>CAPO II UTENZE DOMESTICHE .....</b>	<b>5</b>
Art.5 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	5
<b>CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE .....</b>	<b>6</b>
Art.6 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	6
<b>CAPO IV MODALITA' GESTIONALI .....</b>	<b>7</b>
Art.7 Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente... 7	7
Art.8 Adempimenti a carico degli utenti - Attivazione e cessazione dell'utenza .....	7
Art.9 Tariffa giornaliera di smaltimento .....	8
Art.10 Servizio di raccolta domiciliare sfalci .....	9
<b>CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI.....</b>	<b>9</b>
Art.11 Riduzioni tariffarie.....	9
Art.12 Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....	10
<b>CAPO VI RISCOSSIONE - SANZIONI.....</b>	<b>10</b>
Art.13 Riscossione .....	10
Art.14 Controlli .....	11
Art.15 Penalità, interessi, indennità di mora e rimborsi.....	12
<b>CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>12</b>
Art.16 Norme finali .....	12
Art.17 Entrata in vigore .....	13
ALLEGATO 1 .....	14
ALLEGATO 2 .....	17
ALLEGATO 3 .....	20

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152.

#### **Art. 2**

##### **Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa e con le modalità di cui ai Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio consortile la tariffa di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152.

#### **Art. 3**

##### **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La tariffa è deliberata dalla Giunta Consortile ed è basata sui piani finanziari degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, approvati dall'Assemblea consortile, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, dal Consorzio o dal Comune, nel rispetto delle singole Convenzioni in atto.
4. Il soggetto di cui al comma precedente è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti-detentori degli immobili ed agli immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 Dicembre 2007.

#### **Art. 4**

##### **Presupposti della tariffa e modalità di computo delle superfici**

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La tariffa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di arredamento o di almeno un allacciamento ai servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee

all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

3. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
5. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
6. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti, ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (perizia di professionista asseverata, dichiarazione di inagibilità di Ente pubblico, ecc.).
7. Nella determinazione delle superfici sono applicate le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. in materia di Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti. In via esemplificativa sono assoggettabili a tariffa le superfici utili di :
  - a) tutti i vani delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni delle abitazioni, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, lavanderie, stenditoi, cantine, ecc.);
  - b) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni, adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
  - c) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni, adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi in genere e locali comunque a disposizione di attività commerciali, comprese edicole, chioschi, dehors e aree di posteggio nei mercati coperti; sono altresì comprese le aree all'aperto, coperte o non coperte, utilizzate sia direttamente per tali attività, sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;
  - d) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni, adibiti a circoli e sale da ballo, da gioco, da spettacolo o da intrattenimento nonché altri pubblici esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; sono altresì comprese le aree all'aperto, coperte o non coperte, utilizzate sia direttamente per tali attività sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;
  - e) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni ed ivi inclusi gli uffici, aule scolastiche, biblioteche, sale d'aspetto, parlatori, sale di soggiorno, dormitori, refettori, lavatoi, dispense, bagni, ecc., di collegi, convitti, scuole ed istituti di educazione, case di cura e di riposo, collettività in genere;
  - f) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni, in uso o detenuti da enti pubblici, da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle Aziende Sanitarie Locali; sono altresì comprese le aree all'aperto, coperte o non coperte, utilizzate sia direttamente per tali attività, sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;
  - g) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni ed ivi inclusi i locali ove hanno sede gli organi di amministrazione, gli uffici, i depositi, i magazzini, ecc., destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi; sono altresì comprese le aree all'aperto, coperte o non coperte, utilizzate sia direttamente per tali attività, sia per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori;
  - h) tutti i vani principali, secondari, accessori o pertinenziali, così come individuati per le abitazioni nonché le aree all'aperto coperte o non coperte, destinate agli spettatori degli

impianti sportivi o utilizzate per la sosta di veicoli del pubblico e degli operatori.

- i) le aree scoperte o parzialmente coperte adibite a campeggio, cinema o teatro all'aperto, a banchi di vendita all'aperto;
- l) le aree scoperte o parzialmente coperte adibite a sede di impianti di distribuzione di carburanti e servizi complementari, con i relativi accessori fissi compresa l'area scoperta visibilmente a servizio degli impianti e quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.

8. Sono escluse dalla tariffa:

- a) le superfici utili di stalle, fienili, ricoveri per attrezzi per uso agricolo e serre a terra, tettoie aperte non pavimentate, sottotetti con tegole a vista o non iscritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano ovvero non suscettibili di classamento o di abitabilità e che comunque non siano adibiti ad un uso specifico che integri l'unità abitativa, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili (balconi, terrazzi, cortili, ecc.), le aree adibite a verde nonché i locali per centrale termica o per impianti tecnologici;
- b) le superfici coperte o scoperte destinate all'esercizio effettivo dello sport
- c) le aree di lavorazione industriale
- d) i locali e le aree ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in conformità alle norme vigenti.

9. Il calcolo della tariffa fa riferimento alla superficie dei locali e delle aree. La superficie viene misurata come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 20% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

## **CAPO II** **UTENZE DOMESTICHE**

### **Art. 5**

#### **Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. La tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la tariffa è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.

3. Per i locali ad uso abitativo locati con contratto inferiore ai 12 mesi, la tariffa è dovuta dal proprietario.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dalla Giunta Consortile in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
6. Per gli utenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della tariffa, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Ove non risulti un nucleo anagraficamente residente, il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato in base alle metrature occupate (fino a 110 mq/1 componente – da 111 mq a 140 mq/2 componenti – da 141 mq a 155 mq/3 componenti – da 156 mq a 170 mq/4 componenti – da 171 mq a 180 mq/5 componenti – oltre 180 mq/6 componenti). E' fatta salva la facoltà, da parte degli utenti non residenti, di dimostrare un diverso numero di componenti, previa compilazione di apposito modulo predisposto dal soggetto di cui all'art. 3 comma 3.
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dalla Giunta Consortile in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

### **CAPO III** **UTENZE NON DOMESTICHE**

#### **Art. 6**

#### **Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento, a prescindere dal numero di abitanti nel singolo Comune.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le

superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dalla Giunta Consortile per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dalla Giunta Consortile per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

## **CAPO IV MODALITA' GESTIONALI**

### **Art. 7**

#### **Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Sulla tariffa rifiuti si applica il Tributo Ambientale introitato dalla Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

### **Art. 8**

#### **Adempimenti a carico degli utenti - Attivazione e cessazione dell'utenza**

1. Gli utenti di cui all'articolo 4, entro il termine di 60 giorni dall'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a tariffa siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea denuncia di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a tariffa.
2. La denuncia deve contenere:
  - a) se trattasi di persona fisica, le generalità dell'utente, la residenza ed il Codice Fiscale;
  - b) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA o Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - c) il titolo qualificativo dell'occupazione;
  - d) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - e) il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
  - f) la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - g) le superfici dei locali occupati calcolate secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente regolamento, con i riferimenti catastali;
  - h) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - i) in caso di denuncia iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - j) in caso di denuncia di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia; in caso di denuncia di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - k) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - l) la data di presentazione della denuncia e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa, per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La denuncia di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal soggetto di cui all'art. 3 comma 3, da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. La variazione delle condizioni riferite alla denuncia di cui al comma 1 deve essere denunciata, al soggetto di cui all'art. 3 comma 3, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento.
6. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata, entro 90 giorni dall'evento e comunque non oltre il 20 Gennaio dell'anno successivo, al soggetto di cui all'art. 3 comma 3.
7. L'obbligo della denuncia si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
8. La denuncia, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
9. Il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 rilascia all'utente copia della denuncia, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

## **Art. 9** **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato 2 al presente regolamento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 6 comma 2.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tariffa. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP), all'atto dell'occupazione, al soggetto che ha in concessione il Servizio di Accertamento e Riscossione della TOSAP/COSAP. Gli importi riscossi sono successivamente riversati al soggetto di cui all'art. 3 comma 3, con le modalità previste dalle singole Convenzioni in atto.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.



**Art. 10**  
**Servizio di raccolta domiciliare sfalci**

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dalla Giunta Consortile contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore del servizio. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
3. Il costo relativo al servizio di cui al comma 1 è indicato separatamente nel Piano Finanziario e la copertura del medesimo non può in nessun caso essere posta a carico della generalità degli utenti tramite la tariffa di cui all'art. 3 del presente regolamento.

**CAPO V**  
**RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI**

**Art. 11**  
**Riduzioni tariffarie**

1. Ai sensi dell'art. 238 comma 7 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, il Consorzio, nella ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche sulla base di quanto previsto nel Piano Finanziario di cui al D.P.R. 158/99, può riconoscere l'agevolazione alle utenze domestiche. Tale ripartizione è stabilita dalla Giunta Consortile contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La tariffa è ridotta del 20 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
3. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 2, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto di cui all'art. 3 comma 3, con effetto dal giorno della richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
4. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, la tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, ai sensi delle Delibere comunali di assimilazione, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

- 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 6 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare (M.U.D. o Formulare Identificazione Rifiuto). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione

5. Ai sensi dell'art. 238 comma 4 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, alla tariffa può essere applicato un coefficiente di riduzione o di maggiorazione rapportato alla qualità del servizio fornito all'utenza, con particolare riferimento alla frequenza del servizio di raccolta o ad eventuali aree non servite dallo stesso. Tale coefficiente è stabilito dalla Giunta Consortile contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

## **Art. 12** **Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa**

1. Nell'Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sulla tariffa, specificamente previste dal Comune.
2. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1, è integralmente garantita, ai sensi dell'art. 238 comma 7 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, attraverso trasferimenti dal Comune al Consorzio specificamente indicati nel Piano Finanziario.

## *CAPO VI* *RISCOSSIONE - SANZIONI*

### **Art. 13** **Riscossione**

1. Il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 provvede alla riscossione volontaria, ovvero coattiva, ai sensi dell'art.238 comma 12 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.
2. La riscossione volontaria è disposta, dal soggetto di cui all'art. 3 comma 3, mediante fattura annuale o più fatture periodiche con pagamento frazionato in più rate, stabilite dalla Giunta Consortile in numero non inferiore a due, con scadenza al giorno 15 o 30 del mese
3. La tariffa è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
4. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di tariffa o penalità, questi possono essere applicati nella fattura periodica successiva all'evento che ha determinato la variazione, oppure con fattura o nota di credito appositamente emessa.
5. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle fatture o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 6. La

somma di cui sopra s'intende comprensiva di IVA, tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alla tariffa giornaliera di cui all'art. 9 del presente Regolamento
7. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario dell'anno successivo.

#### **Art. 14 Controlli**

1. Il Comune continua ad effettuare accertamenti della Tassa raccolta e smaltimento rifiuti, secondo i normali termini di decadenza previsti dal capo III del D.Lgs. 507/93. Qualora il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 rilevi situazioni di evasione totale o parziale della Tassa raccolta e smaltimento rifiuti, deve effettuare segnalazione per competenza al Comune; viceversa, quest'ultimo deve segnalare al soggetto di cui all'art. 3 comma 3 posizioni accertate che hanno effetto anche successivamente all'entrata in vigore della tariffa.
2. E' facoltà del soggetto di cui all'art. 3 comma 3 di effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato

con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per l'erogazione del servizio affidato, è altresì facoltà del soggetto di cui all'art. 3 comma 3:
  - a) richiedere atti, documenti ed informazioni in possesso degli organi della pubblica amministrazione e dei soggetti concessionari di pubblici servizi;
  - b) verificare direttamente le superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto e autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente alle iniziative messe in atto dai soggetti di cui sopra, con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 può fare ricorso alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
5. L'avvio del procedimento sarà comunicato all'utente ed al Comune. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione al Comune e agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

**Art. 15**  
**Penalità, interessi, indennità di mora e rimborsi**

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 689/1981, secondo il seguente schema:

<b>Fattispecie</b>		<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
a	Tardiva presentazione della denuncia	€ 25,00	€ 150,00
b	Infedele, omessa o incompleta denuncia	€ 100,00	€ 500,00
c	Mancata restituzione di dati richiesti	€ 40,00	€ 250,00
d	Altre violazioni al regolamento non rientranti nei casi da a) a c)	€ 25,00	€ 500,00

2. Le penalità sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data di ricevimento. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 provvederà ad addebitare una indennità sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo pari agli interessi legali.
4. Il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 ha la facoltà di applicare in aggiunta alla tariffa, a titolo di risarcimento per gli oneri di accertamento d'ufficio conseguenti alla inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, compresi gli oneri per la riscossione coattiva, una indennità di mora calcolata sulla base di criteri oggettivi per la determinazione dei costi sostenuti.
5. Indennità di mora, interessi e rimborsi saranno addebitati/accreditati, qualora tecnicamente possibile, tramite compensazione nella prima bolletta utile.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 16**  
**Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate.

**Art. 17**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno .....

## ALLEGATO 1

### UTENZE DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 o più componenti

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

**TF<sub>dom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$

**QUF<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento  $Ka$ .

**Ka (n):** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

**CFTdom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

**S tot (n):** superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb (n) \cdot CUdom}$$

**TVdom:** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

**QUVdom:** quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom = \frac{QTOTdom}{\Sigma_n N (n) \cdot Kb (n)}}$$

**QTOTdom:** quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

**N (n):** Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb (n):** Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

**CUdom:** Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom = \frac{CVTdom}{QTOTdom}}$$

**CVTdom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche



## ALLEGATO 2

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>25</b>	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club

## CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ , secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

**TFndom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ .

**CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

**$S_{ap}$ :** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$

**$K_c$ :** Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

**TVndom (ap, S<sub>ap</sub>):** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S<sub>ap</sub>

**CUndom:** costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

**CVTndom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

**QTOTndom:** quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

**S<sub>ap</sub>:** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

**Kd (ap):** coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

## **ALLEGATO 3**

### **AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI**